SENT. N° 116/08
R.G. N° 121/08
REP. N° /
CRON. N° 659/08

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LERCARA FRIDDI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lercara Friddi, Dott. Pietro Sorce, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Nella causa civile iscritta al N. 121/2008 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2008 promossa in primo grado

DA

CUCE' SALVATORE e MULTISERVICE ASSISTANCE s.r.l., in persona del suo l.r.p.t. GRECO ROSOLINO, elettivamente domiciliati in Belmonte Mezzagno Via Kennedy n. 155, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barrale dal quale sono rappr.ti e difesi, giusto mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione,

ATTORI

CONTRO

1) **DITTA Giuseppe**, residente in Alia (PA) nella via Danze n. 96,

CONTUMACE

2) **SARA Ass.ni S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Luigi Peyron, elettivamente domiciliata in Palermo

via S. Scrofani n° 50 presso e nello studio dell'Avv. Roberto Gennaro che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, il quale ai sensi dell'art. 170 c.p.c. dichiara di voler ricevere comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al numero 091/6259182,

CONVENUTA

Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

Preiminarmente prendere atto che il sig. Cucè Salvatore interviene solo ai fini dell'accertamento del credito ceduto alla Multiservice;

Rejectis adversis

- Ritenere e dichiarare che l'incidente descritto in narrativa è da imputare a fatto e colpa esclusiva del convenuto Ditta Giuseppe;

- Condannare, conseguentemente, in solido quest'ultimo, e la compagnia di Ass.ne Sara S.p.A., in persona del suo legale rapp.te pro-tempore al pronto pagamento in favore della Multiservice Assistence s.r.l., in persona del suo legale tapp/te pro tempore, sig. Greco Rosolino, nella qualità di cessionaria, della somma di Euro 2.110,32 o di quella maggiore o minore somma che il Giudice di Pace riterrà conforme a giustizia per le causali di cui in narrativa. La detta cifra dovrà inoltre essere aumentata degli interessi legali dal dovuto fino al soddisfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria.

- Ordinare alla Compagnia convenuta il pagamento immediato di tutte le somme non contestate ai sensi dell'art. 186 C.p.c.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari

CONCLUSIONI DELLA SARA ASS.NI S.p.A.

VOGLIA L'ECC.MO GIUDICE DI PACE

Reiectis adversis

Preliminarmente:

1) Ritenere e dichiarare l'avvenuta perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. per violazione dell'obbligo di presentazione della denuncia di sinistro sancito dall'art. 143 primo comma d. lgs. 209/05;

2) Ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione attiva della Multiservice Assistance s.r.l.

Conseguentemente, nel merito:

3) Rigettare tutte le domande e conclusioni formulate dagli attori in citazione, perché inammissibili, inaccoglibili o con qualunque altra statuizione, condannando gli stessi al pagamento delle spese processuali.

Con riserva di formulare mezzi istruttori in relazione al comportamento processuale di parte avversa.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sig.ri CUCE' e GRECO, ciascuno per i propri diritti, convenivano avanti a questo Ufficio il Sig. Ditta Giuseppe e la Compagnia di Ass.ne Sara S.p.A., per rispondere, ciascuno per il suo titolo, al risarcimento danni per sinistro stradale.

Esponeva l'attore Cucè che il giorno 16.11.2007, alle ore 06,45 circa, il sig. Cucè Salvatore, alla guida della propria autovettura Fiat Punto tg. CY 571 AB, percorreva regolarmente a destra e a velocità moderata la Via Cairoli in

Valledolmo; improvvisamente veniva violentemente attinto dall'autovettura Opel Astra tg. BJ 784 HR, di proprietà e condotta dal sig. Ditta Giuseppe, il quale, percorrendo la medesima via Cairoli, giunto all'intersezione con la Via Regina Veneta non si fermava al segnale di stop e, svoltando repentinamente sulla sinistra urtava l'autovettura del sig. Cucè; a causa di tale manovra la Fiat Punto dell'odierno attore rimaneva danneggiata subendo danni alla carrozzeria.

Quantificava i danni in complessivi €. 1.822,32 per il ripristino dell'autovettura oltre €. 288,00 per noleggio auto per il periodo occorrente alla riparazione.

PRECISAVA che con scrittura privata il Sig. Cucè Salvatore cedeva il credito del sinistro per cui è causa alla Multiserice Assistance srl e di tale cessione veniva informata anche la Compagnia di assicurazione oggi convenuta: donde la sua legittimazione attiva, processuale e sostanziale, nel presente giudizio.

Concludeva come in epigrafe.

La convenuta Compagnia di Assicurazione nel costituirsi, sollevava alcune eccezioni e, nel merito, ne contestava l'an debeatur ed il quantum, demandando comunque all'attore qualsiasi onere probatorio.

ECCEPIVA:

1. decadenza del diritto all'indennizzo per omessa denuncia del sinistro: l'assicurato ha omesso di presentare la denuncia del sinistro, disattendendo l'obbligo impostogli dall'art. 143 del d. lgs. 209/05;

2. carenza di legittimazione attiva alla Multiservice Assistance s.r.l.: l'esclusiva legittimazione attiva, viene riconosciuta dalla legge "artt. 149 e

150 d.lgs. 209/05" esclusivamente in favore del "danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro", con evidente esclusione quindi di soggetti terzi come, nella fattispecie, della Multiservice Assistance s.r.l. la quale, operando nell'ambito di cessione di crediti, non può beneficiare della procedura di risarcimento diretto anche perché la stessa è cessionaria semplicemente di un credito incerto, illiquido ed inesigibile.

Concludeva come in epigrafe.

All'udienza del 18.09.2008 le parti, invitate, concludevano sulle eccezioni.

Gli attori:

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

Rejectis adversis

- Ritenere e dichiarare infondate tutte le eccezioni sollevate ex adverso e rimettere la causa sul ruolo ammettendo tutti i mezzi istruttori dedotti in atto di citazione;

- Condannare, conseguentemente, la compagnia di Ass. Sara S.p.A. in persona del legale rapp.te pro-tempore al pronto pagamento in favore della Multiservice Assistance s.r.l., in persona del suo legale tapp/te pro tempore, sig. Greco Rosolino, nella qualità di cessionaria, della somma di €. 2.110,32 oltre la svalutazione monetaria e gli interessi legali a far data dal sinistro.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.

La convenuta compagnia d'assicurazione concludeva come in atti

La causa veniva trattenuta in decisione limitatamente alle sollevate e discusse eccezioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli atti di causa venivano allegati:

1. lettera r.r.r. del 20.12.2007 diretta alla propria assicurazione e a quella dell'autovettura antagonista con la quale, previa descrizione del sinistro e pedissequa richiesta risarcitoria, venivano allegati a cura del procuratore dei ricorenti i seguenti documenti:

a)- il c.d. CID sottoscritto da entrambi i protagonisti del sinistro;

b)- copia della documentazine probatoria attestante i danni riportati dalla autovettura danneggiata (fattura) oltre fattura per NOLO autovettura;

c)- scrittura privata di cessione di credito del Sig. Cucè in favore della Multiservice Assistance s.r.l. nonché copia di cessione credito in relazione al sinistro de quo.

La "messa in mora" concludeva con la esplicita informazione della disponibilità dell'autovettura e del conducente a sottoporsi a controllo dell'assicurazione.

La Sara Ass.ni accusava ricevuta in data 27.12.2007 e non riscontrava né contestava facendo perire il c.d spatium deliberandi.

Sulla cedibilità del credito e conseguente legittimazione processuale e sostanziale della Multiservice Assistance s.r.l. nella presente causa va osservato, nella condivisione della giurisprudenza citata dall'Avv. Barrale in "comparsa conclusionale sulle eccezioni" avanzate dal procuratore della SARA Ass.ni s.p.a., va rilevato che:

la cessione del credito non è un tipo contrattuale a sé stante, ma è inquadrabile fra i negozi a causa variabile, nel senso che, al pari di tutti gli atti traslativi può rientrare, di volta in volta, nell'uno o nell'alro tipo contrattuale (vendita, donazione, contratto solutorio, negozio di garanzia e così via), a seconda del titolo o della causa che lo giustifica: e la disciplina cui essa sarà

soggetta sarà, caso per caso, quella propria del tipo di contratto adottato, rispetto alla quale le norme speciali sulla cessione (artt. 1260 e seguenti c.c.), che ne regolano soprattutto gli effetti, sono meramente integrative – Cass. civ., sez. III, 13 novembre 1973, n. 3004.

La cessione di credito può essere stipulata a scopo di garanzia o anche per realizzare effetti minori di quello tipico del trasferimento della titolarità del credito ceduto dal cedente al cessionario, come l'attribuzione a quest'ultimo della mera legittimazione a riscuotere il credito stesso, sia pure anche nel proprio interesse. In ogni caso, l'effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario (o quello minore di attribuirgli la legittimazione a riscuotere) si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione, anche se si tratti di cessione non pro soluto ma pro solvente, la quale ultima importa soltanto che, a differenza dell'altra, il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario. Tuttavia l'effetto traslativo immediato è escluso quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri. In tal caso, l'effetto reale – cioè il trasferimento del credito che il negozio, in conformità alla sua caratteristica funzione, tende a realizare – si verifica solo se e quando il credito ceduto verrà ad esistenza. Nei limiti in cui è consentito all'autonomia negoziale dedurre in contratto la prestazione di cose future (art. 1348 c.c.) è ammissibile la cessione di crediti futuri, sempre che, al momento della conclusione del negozio, sussista già il rapporto giuridico di base, dal quale possano trarre origine i crediti futuri, in modo che questi ultimi siano, fin da quel momento, determinati o determinabili. – Cass. civ., sez. I, 2 agosto 1977, n. 3421, Rep. 1978, 859; nello stesso senso, sez. I, 15 settembre 1972, n. 2746, Rep. 1973, 5430; per il trasferimento del credito in

virtù del solo consenso dei contraenti, v: anche Cass. civ., sez. III, 13 novembre 1973, n. 3004, Rep. 1975, 4711, e altre sub art. 1264.

Va rilevato, ancora, che l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della s.r.l. ed ai fini di cui all'art. 2043 c.c. laddove si consideri che la stessa ha provveduto al pagamento delle spese di riparazione ed ha quindi "materialmente subito un pregiudizio nel proprio patrimonio".

La documentazione veniva prodotta in giudizio.

Ed infine l'art. 149 d.lgs. 209/2005 individua nel soggetto "danneggiato" non solamente l'assicurato ma chiunque altro vi abbia interesse.

Le eccezioni, dunque, vanno definitivamente respinte.

L'istruttoria determinerà l'AN ed il QUANTUM.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lercara Friddi, pronunciando tra le parti con sentenza **non definitiva** ex art. 279, I° comma c.p.c., relativamente alla questione pregiudiziale delle eccepite violazioni di legge, sollevate dalla compagnia SARA Ass.ni s.p.a., nel procedimento promosso con atto di citazione R.G. N. 121/08, così provvede:

1. RIGETTA le suddette eccezioni, per le considerazioni di cui in motivazione;

2. per l'effetto, dichiara ammissibili le domande proposte dagli attori;

3. rimette la causa in istruttoria per il proseguimento del giudizio sulle questioni di merito, come da separata ordinanza.

La disciplina delle spese a sentenza definitiva.

Così deciso in Lercara Friddi, lì 27/09/2008.

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE B3
PIETRO LOMBARDO

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Pietro Sorce)

Depositato in Cancelleria
oggi 02 OTT. 2008
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE B3
PIETRO LOMBARDO